



Dipartimento di Prevenzione  
Direttore: dr. Giovanni Puglisi

Prot. N° 1836/DP del 20/09/2010

Oggetto: Art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010 - non obbligatorietà del parere preventivo dell'A.S.P. per i progetti assoggettati a "permesso di costruire" ed a "denuncia di inizio attività".

La presente comunicazione inviata via FAX sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.412/91.

Ai Dirigenti del Servizio del Settore Urbanistica ed Edilizia dei Comuni della Provincia Regionale di Messina

E p.c. Ai Sindaci dei Comuni della Provincia Regionale di Messina

Al Direttore Sanitario ASP Messina

Al Presidente dell'Ordine Professionale degli Ingegneri

Al Presidente dell'Ordine Professionale degli Architetti

Al Presidente del Collegio dei Periti Edili

Al Presidente del Collegio dei Geometri

Ai Dirigenti delle UOS Autorizzazioni e Controlli ASP di Messina

Ricev. il

21-9-2010

Prot. N.

13651 ✓

Premesso che:

L'Art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010 ha introdotto la non obbligatorietà del parere preventivo dell'A.S.P. per i progetti assoggettati a "permesso di costruire" ed a "denuncia di inizio attività".

Per i progetti assoggettati a "permesso di costruire", secondo tale disposto di legge, il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una autocertificazione del tecnico incaricato nella quale

si asseveri la conformità del progetto alla normativa igienico sanitaria, fatte salve le valutazioni tecnico-discrezionali che rimangono di competenza dell'A.S.P. stessa.

Per i progetti assoggettati a "denuncia di inizio attività", secondo tale disposto di legge, il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una relazione dettagliata da parte del tecnico incaricato nella quale si asseveri la conformità del progetto alla normativa igienico sanitaria.

Considerato che è stata indetta una conferenza di servizio in data 20/09/2010 su "applicazione dell'art.96 L.R. n° 11 del 12/05/2010 (non obbligatorietà del parere igienico sanitario), si invitano, per opportuna conoscenza ed applicazione, le linee guida da seguire in tutti i comuni della Provincia per un comportamento univoco:

**a) Edilizia residenziale**

Per i progetti riguardanti l'edilizia residenziale e soggetti a concessione e ad autorizzazione edilizia il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da un'autocertificazione da parte del tecnico incaricato con la quale venga asseverata la rispondenza del progetto al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento di igiene per le norme ancora vigenti, al D.M. 05/07/1975 e successive modifiche.

**b) DIA**

Per i progetti per i quali viene attivata la denuncia di inizio attività il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una dettagliata relazione sugli interventi da eseguire da parte del tecnico incaricato con la quale venga inoltre asseverata la rispondenza del progetto al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento di igiene per le norme ancora vigenti, al D.M. 05/07/1975 e successive modifiche.

Per i progetti per i quali viene attivata la denuncia di inizio attività, nel caso in cui occorran valutazioni tecnico-discrezionali e non viene allegato il parere preventivo dell'A.S.P., l'Ufficio competente del Comune provvederà comunque a sospendere la D.I.A. e ad acquisire il parere igienico - sanitario da parte della A.S.P. e che, ove il parere venisse reso in senso negativo, la D.I.A. sarà priva di effetto.

**c) Opere soggette a valutazione tecnico discrezionale che necessitano di parere igienico sanitario**

Nell'ambito delle opere soggette a valutazioni tecnico-discrezionali per le quali permane la necessità di acquisire il parere preventivo igienico-sanitario, nel campo dell'edilizia residenziale, devono essere comprese quelle che non prevedono un allaccio alla rete idrica comunale o alla fognatura pubblica, ma che prevedono un sistema alternativo di smaltimento reflui e quelle che necessitano di deroga alle norme igienico - sanitarie.

Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia occorre distinguere quelle in cui non vi è valutazione discrezionale (muri di recinzione, demolizioni, esposizioni e cielo libero, etc. ...) da quelle in cui detta valutazione è necessaria (smaltimenti reflui alternativi o necessità di deroghe alle norme sanitarie).

**d) Edilizia non residenziale**

Nell'ambito dell'edilizia non residenziale l'autocertificazione può sostituire il parere preventivo della A.S.P. esclusivamente per gli interventi edilizi finalizzati all'esercizio di attività che non richiedono ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni o comunque accertamenti preliminari da parte della A.S.P.

Sempre nell'ambito dell'edilizia non residenziale i presupposti di valutazioni tecnico - discrezionali ricorrono sempre per i seguenti interventi edilizi che interessano:

- le strutture sanitarie, turistico – ricettive, socio- assistenziali, scolastiche, ludico – ricreative;
- le sale – giochi;
- gli impianti sportivi e le palestre;
- gli esercizi pubblici,
- i laboratori di produzione, preparazione, confezionamento di sostanze alimentari;
- gli esercizi di somministrazione;
- gli esercizi di acconciatori o estetisti, tatuaggi e piercing;
- gli stabilimenti industriali;
- gli insediamenti insalubri;
- gli stabilimenti balneari;
- le sedi di autoscuole;
- in tutti i casi in cui venga previsto l'utilizzo come luogo di lavoro di locali scantinati o seminterrati, etc..

Al di fuori dei casi richiamati è facoltà da parte degli utenti di richiedere una preventiva valutazione igienico – sanitaria su un progetto edilizio e che, in tal caso, la competente Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione rilascerà un'attestato e non un parere certificativo in ordine alle valutazioni effettuate, fermo restando l'obbligo da parte del committente e del tecnico incaricato di osservare l'iter procedurale stabilito dall'art. 96 della L.R. n.11/2010.

Si invitano cortesemente le SS.LL. in indirizzo di voler dare ampia diffusione della presente all'utenza, ai Professionisti ed alle Associazioni di Categoria.

*Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
dott. Giovanni Puglisi*